COMUNE DI ORTOVERO

PROVINCIA DI SAVONA

Tel. 0182-547388 – Fax 0182-547389 –

e-mail info@comuneortovero.it

Prot. n. lì,

Registro Ord. n. 39/2025

IL SINDACO

Oggetto: manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua, dei fossi, dei rii e dei canali di scolo delle acque nel territorio del comune di Ortovero.

PREMESSO che le precipitazioni atmosferiche anche di forte intensità in questi anni hanno già interessato il territorio ligure ed in previsione di quelle che potrebbero ancora interessare il territorio di competenza nell'immediato futuro;

CONSIDERATO che al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque metereologiche in caso di abbondanti piogge ed evitare possibili allagamenti e danni a colture ed infrastrutture, si rende indispensabile provvedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria al fine di mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali privati nonché i fossati ed i canali privati ubicati su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che su fossi e canali non sempre vengono svolte opere di manutenzione, quali la pulizia del fondo da detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo che impediscono il regolare deflusso delle acque;

CONSIDERATO che è necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree, i fossi ed i canali che attraversano le proprietà private ed in particolar modo quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità di uso pubblico e le abitazioni e permettere il convogliamento delle acque meteoriche stradali;

RITENUTO opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari a mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi- canali -fossette del reticolo superficiale,etc..) per garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, mantenendo puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 e s.m.i., che disciplina le opere idrauliche e gli obblighi di gestione e manutenzione di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, compresi argini, sponde e difese, con responsabilità in capo ai proprietari frontisti;

VISTO l'art. 32, del D. Lgs. 285/1992 che prevede che la conservazione dei fossi lungo le strade sia si competenza dei conduttori dei fondi fronteggianti le stesse;

VISTI gli arti 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 913,915,916,917 del Codice Civile;

VISTO il R.D. 25/07/1904, n. 523;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori, affittuari, mezzadri, possessori dei fondi nel territorio comunale prospicienti a corsi d'acqua, rii, fossi e canali di scolo di provvedere a propria cura e spese a rimuovere qualunque impedimento al corretto deflusso delle acque provvedendo altresì alla sistemazione degli argini, alla messa in pristino dello stato dei luoghi ed allo smaltimento a norma di legge del materiale rimosso.

E' vietato procedere alla pulizia dei corsi d'acqua, dei fossi, dei rii e dei canali di scolo attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso dei diserbanti e dissecanti.

AVVERTE

Che, nei casi di particolare pericolosità, sarà facoltà di questo Comune, procedere d'ufficio, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti.

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, l'inadempiente ristorerà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione LIGURIA, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

L'invio della presenta ordinanza alla Prefettura di Savona, Provincia di Savona.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affissione all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito del Comune.

Ortovero, lì 02/08/2025

IL SINDACO
Osvaldo GEDDO

COMUNE DI ORTOVERO
Prov. di Savona